

RECENSIONE A P. VIRGADAMO, *DANNO NON PATRIMONIALE
E "INGIUSTIZIA CONFORMATA"*, GIAPPICHELLI, TORINO, 2014,
I-VIII, 1-392

Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agosto 2015, pp. 827-832.

Dr. GIAMPAOLO FREZZA
Ordinario di diritto privato
LUMSA (Palermo)

1. Il Volume di Pietro Virgadamo affronta in ottica critica i recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale, affrontando le tematiche relative alla definizione del pregiudizio e all'individuazione del criterio selettivo dei danni risarcibili, cui si aggiungono gli approfondimenti concernenti la funzione del rimedio, la prova dell'*an* e la liquidazione del *quantum debeatur*.

L'indagine è ricca e approfondita e propone originali soluzioni, relative anzitutto al problema della conformità alla Costituzione dell'art. 2059 c.c.

2. Il primo capitolo è dedicato all'individuazione della nozione di danno non patrimoniale. Esso viene identificato con una categoria unitaria, ovvero come il danno-sofferenza conseguente alla commissione di un illecito. Vengono pertanto rifiutate le teorie pluripartite, che concepiscono il danno biologico, il danno morale ed il c.d. danno esistenziale quali voci autonome e distinguibili di pregiudizio. Secondo l'Autore, infatti, una simile proliferazione di figure risarcitorie risulta priva di giuridico fondamento e foriera di duplicazioni risarcitorie. Il danno non patrimoniale è dunque, nell'ottica riferita, uno ed unico e la suddivisione, anche meramente descrittiva, in voci distinte, contribuisce non poco a fomentare la già notevole confusione concettuale sul tema.

3. Il secondo capitolo è dedicato all'individuazione del criterio selettivo del pregiudizio risarcibile, che l'Autore denomina "ingiustizia conformata". L'espressione, già utilizzata in alcuni scritti precedenti dello stesso studioso e sostanzialmente ripresa dalle Sezioni Unite del 2008, allude alla possibilità di risarcire il danno non patrimoniale solamente nelle ipotesi di lesione di diritti inviolabili, ovvero nei casi previsti dalla legge. Se quest'ultima possibilità non pone però problemi particolari (il danno, cioè, è, nei casi di legge, attualmente risarcibile), la prima sconta il fatto che non tutti i diritti inviolabili sono tutelati da apposite previsioni risarcitorie che contemplino il ristoro del danno alla persona, onde la sua risarcibilità è ad oggi, in questi casi, secondo la prospettiva proposta, solamente potenziale e condizionata da una preventiva pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2059 c.c.

4. Il terzo capitolo si sofferma su tutti i singoli casi previsti dalla legge di risarcibilità del danno non patrimoniale, in parallelo con l'analisi dei più importanti diritti inviolabili individuabili all'interno dell'ordinamento. Seguendo questo percorso argomentativo, l'Autore tenta di far emergere, per

ogni diritto involabile, il vuoto di tutela sotto il profilo della risarcibilità del danno non patrimoniale.

Ne discende — esclusa la possibilità di praticare una corretta interpretazione costituzionalmente orientata — una interessante proposta di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esso non tutela almeno i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti. Si propone, ancor meglio, di addivenire ad una serie di declaratorie dei diversi “combinati disposti” tra questa norma e le singole disposizioni che prevedono espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, nella misura in cui, ciascun “combinato disposto” non consenta la riparazione del pregiudizio in esame in ogni caso di lesione del relativo diritto inviolabile di volta in volta rilevante. Pregio di tale proposta sarebbe quello di convogliare in capo alla Corte Costituzionale il giudizio finale sull'inviolabilità di un dato diritto, giudizio propedeutico ad ogni eventuale declaratoria di incostituzionalità parziale della citata norma codicistica.

5. Il quarto capitolo affronta il problema della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento. Dopo un'accurata disamina delle varie opinioni emerse in dottrina e in giurisprudenza, viene illustrata la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione, invero equivoca, tenuto conto del fatto che esse sembrano invocare, quale filtro selettore dei pregiudizi non patrimoniali risarcibili nella responsabilità per inadempimento, la c.d. “ingiustizia costituzionalmente qualificata” (per l'Autore, “conformata”) e, al tempo stesso, la causa in concreto del negozio e gli interessi che la sorreggono.

Si afferma con decisione, da parte dell'Autore, la tesi del carattere “anodino” dell'art. 2059 c.c., cioè della sua applicabilità in seno alla responsabilità *ex art.* 1218 c.c. e si propone, nel suo alveo, l'estensione del filtro selettivo dell'ingiustizia conformata, che così diviene criterio di individuazione dei danni alla persona risarcibili in generale, qualunque cioè ne sia la fonte generatrice.

6. Il quinto capitolo si sofferma sulla prova del pregiudizio, ma ancor prima sulla funzione del rimedio risarcitorio. Esaminate le tesi prospettate in dottrina e in giurisprudenza sul punto, si individua tale funzione in quella “equitativa”: il ristoro del danno non patrimoniale è finalizzato non a compensare — il che sembra impossibile — il danneggiato per la perdita subita, né a punire il danneggiante, data, a tacer d'altro, l'evidente distanza concettuale tra il rimedio “indeterminato”, anche nel *quantum*, *ex art.* 2059 c.c.

e la pena propriamente detta. La riparazione del pregiudizio in esame serve ad attribuire un ristoro equo, cioè non sproporzionato rispetto all'importanza dell'interesse leso e all'entità della lesione e che pertanto possa definirsi, se non "giusto" e corrispondente al danno, quantomeno non iniquo.

Da tale ricostruzione del problema discendono precisi corollari in tema di prova del pregiudizio: non essendo il risarcimento *ex art.* 2059 c.c. un rimedio di tipo punitivo, del danno dovrà darsi una dimostrazione quanto più possibile precisa; dovendo lo stesso risarcimento essere, viceversa, proporzionato all'entità della lesione e alla rilevanza dell'interesse leso, di entrambe bisognerà fornire prova effettiva.

7. Il sesto e ultimo capitolo riguarda lo spinoso problema della liquidazione del danno, che è ordinatamente affrontato in tre sezioni: danno da lesione della salute in caso di incidenti stradali e fattispecie equiparate, disciplinato in vario modo dal codice della assicurazioni private; danno da lesione della salute in ogni altro ambito, che la giurisprudenza ormai liquida usualmente tramite le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano; danno da lesione di interessi diversi dalla salute. Dopo un'accurata analisi dei criteri di stima del *quantum* proposti in dottrina e utilizzati dalla giurisprudenza, l'Autore formula la sua proposta: l'utilizzo delle tabelle contemplate nel codice delle assicurazioni private oltre il loro ambito diretto di applicazione, ovvero, previo "sviluppo" giurisprudenziale, nell'ipotesi di lesioni macropermanenti da incidente stradale ed anche per la liquidazione del danno da lesione della salute in ogni altro settore del torto.

Le suddette tabelle dovrebbero, secondo l'Autore, essere utilizzate anche per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di interessi diversi dalla salute, moltiplicando i valori monetari ivi riportati per un coefficiente moltiplicatore o divisore idoneo a rappresentare la rilevanza ordinamentale dell'interesse leso nel caso concreto.

8. Lo studio di Pietro Virgadamo si lascia nel suo insieme apprezzare per l'accuratezza dell'indagine, la completezza dell'apparato bibliografico, l'aggiornamento costante delle fonti e, soprattutto, per l'originalità delle conclusioni raggiunte, oltre che per la coerenza, di là dalla condivisibilità delle soluzioni prospettate, dell'assetto del sistema risarcitorio complessivamente delineato (G. FREZZA).

